



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessora

**Oggetto: Decreto di Istituzione, ai sensi della L.R. 31/1989, del Monumento naturale “Grotta di Acquacadda – Su Montixeddu”, sito in Comune di Nuxis.**

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 07/01/1977 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori Regionali”;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13/11/1998 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA la L.R. 31/1989 recante “Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale” e in particolare l’articolo 23 Monumenti naturali;

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 07/08/2007 e ss.mm.ii. recante “Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

VISTA la richiesta di riconoscimento quale monumento naturale, ai sensi della L.R. 31/1989, del sito denominato “Grotta di Acquacadda – Su Montixeddu”, accompagnata da copia della Deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 30/05/2025, dalla relazione naturalistica, dalla disciplina di tutela del bene e dell’organismo di gestione, dalla tavola di inquadramento in scala 1: 25.000 e dalla CTR in scala 1:10.000, trasmessa dal Comune di Nuxis (prot. n. 4516 del 07/07/2025) e acquisita al protocollo della Direzione generale della Difesa dell’Ambiente con n. 19481 del 08/07/2025;

CONSIDERATO che il sito presenta le caratteristiche richieste per il suo riconoscimento quale monumento naturale, ai sensi della L.R. 31/1989;

CONSIDERATO che, trascorsi i 60 giorni dalla pubblicazione della citata Delibera della Giunta Comunale n. 9 del 30/05/2025 sul sito informatico del Comune di Nuxis (<http://www.comune.nuxis.ci.it>), a norma dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e trascorsi altresì 60 giorni dalla pubblicazione sul BURAS, avvenuta il 23/10/2025, della notizia dell’avvio del procedimento di istituzione, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 31/1989, del monumento naturale in questione, non sono pervenute osservazioni;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessora

- VISTO** che, in attuazione di quanto disciplinato dalle leggi regionali 12 aprile 2021, n. 7, e 19 luglio 2024, n. 9, il nuovo assetto territoriale della Regione prevede la soppressione della Provincia del Sud Sardegna e individua la Provincia del Sulcis Iglesiente quale ente territorialmente competente per il territorio del Comune di Nuxis;
- CONSIDERATO** che, secondo le procedure previste dalla L.R. 31/1989, con nota PEC prot. n. 29390 del 14/10/2025, il Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente ha trasmesso alla Provincia del Sulcis-Iglesiente la proposta di istituzione del monumento naturale denominato "Grotta di Acquacadda – Su Montixeddu";
- VISTO** il positivo riscontro trasmesso dalla Provincia del Sulcis Iglesiente con propria nota, acquisita al protocollo della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente al n. 30231 del 21/10/2025;
- ESAMINATA** la relazione naturalistica inviata dal Comune di Nuxis che descrive il proposto monumento naturale denominato "Grotta di Acquacadda – Su Montixeddu", come una cavità naturale di genesi carsica, situata in un'area mineraria denominata "Sa Marchesa";
- CONSIDERATO** che dalla relazione naturalistica emergono diverse singolarità di carattere geologico e archeologico, per le quali il Comune di Nuxis promuove l'istituzione del sito quale monumento naturale ai sensi della L.R. 31/1989;
- CONSIDERATO** che la grotta è stata inserita nell'Inventario Nazionale dei Geositi, gestito da ISPRA;
- RITENUTO** necessario tutelare la "Grotta di Acquacadda – Su Montixeddu" in quanto sito di rilevante interesse scientifico, geologico, archeologico e naturalistico, ospitando speleotemi di grande valore, depositi paleoambientali e fauna troglodila, oltre a testimonianze preistoriche;
- CONSIDERATO** che il Servizio tutela della natura e politiche forestali ha valutato positivamente la richiesta del Comune di Nuxis di riconoscimento della "Grotta di Acquacadda – Su Montixeddu" quale monumento naturale ai sensi della L.R. 31/1989;

#### DECRETA

- ART. 1** È istituito, ai sensi della L.R. 31/1989, il Monumento naturale denominato "Grotta di Acquacadda – Su Montixeddu", nel Comune di Nuxis, individuato come riportato sulla carta topografica di inquadramento in scala 1:10.000 e su base ortofoto in scala 1:5.000, nella



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessora

Tavola Allegato n.01, pubblicata unitamente al presente Decreto per farne parte integrante. La superficie del Monumento è pari a 0,147033 ettari.

L'imboccatura della grotta ha le seguenti coordinate:

Sistema	X/E (metri)	Y/N (metri)
RDN (ETRF2000 – UTM fuso 32N)	478.474,140	4.336.765,849
Gauss-Boaga (fuso Ovest)	1478499	4336773
WGS 84 (UTM Zone 32 N)	478474	4336766

- ART. 2      Allo scopo di conservare e valorizzare il monumento naturale nella sua integrità, è assolutamente vietata l'asportazione delle concrezioni e del residuo patrimonio di minerali e cristalli; è inoltre vietato qualsiasi intervento che possa alterarne o trasformarne l'aspetto e/o i valori estetici e paesaggistici, ad eccezione degli interventi finalizzati alla tutela del sito e al miglioramento delle condizioni attuali dello stesso, individuati nell'Allegato n. 02 al presente Decreto.
- ART. 3      Al fine di tutelare le specie di chiroteri *Rhinolophus ferrumequinum* (Rinolofo maggiore) e *Rhinolophus hipposideros* (Rinolofo minore) presenti nel sito, le attività consentite devono essere svolte nel rispetto delle esigenze di conservazione, evitando qualsiasi forma di disturbo delle specie e di alterazione degli habitat.
- ART. 4      Al monumento naturale si applicano inoltre i divieti di cui alla Legge Regionale n. 4 del 07/08/2007 "Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia" e ss.mm.ii..
- ART. 5      La conservazione e la valorizzazione del monumento naturale sono affidate al Comune di Nuxis, che provvede anche all'apposizione delle tabelle segnaletiche, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 31/1989, e può avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, di soggetti affidatari per lo svolgimento delle attività connesse.
- ART. 6      Il monumento naturale e la relativa disciplina di tutela sono recepiti negli strumenti urbanistici comunali mediante apposita variante, ai sensi della normativa vigente.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessora

ART. 7

Il presente Decreto verrà inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul portale tematico Sardegna Ambiente.

**L'Assessora**

Rosanna Laconi